

AS1247 – CONSIP - GARA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI EDIZIONE 1

Roma, 12 gennaio, 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Con riferimento alla richiesta di parere formulata ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, concernente lo "Schema del bando di gara per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale e dei servizi connessi in favore delle amministrazioni pubbliche – edizione 1", predisposto dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici – Consip S.p.A. (di seguito Consip), si comunica che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 10 dicembre 2015, ha ritenuto che le previsioni in esso contenute siano, nel complesso, sostanzialmente conformi agli orientamenti espressi da questa Autorità in materia di bandi di gara predisposti da Consip.

Con particolare riguardo alle previsioni del Disciplinare di gara, in base alle quali non è ammessa la partecipazione in Consorzi ordinari o in R.T.I. di imprese che sono in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto, si osserva quanto segue.

L'Autorità, come già in precedenza rilevato, in considerazione delle peculiarità che presenta il mercato interessato dalla gara in esame, condivide la scelta di introdurre nella *lex specialis* di gara clausole limitative delle forme associative di partecipazione¹. Si tratta, infatti, di un mercato caratterizzato da una struttura oligopolistica, con un elevato grado di concentrazione e nel quale si sono già verificati episodi di collusione².

Quanto alle modalità di applicazione delle suddette limitazioni, l'Autorità richiama la propria recente "Comunicazione avente ad oggetto l'esclusione dei raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" dalle gare pubbliche", in diffusione sul sito istituzionale dal 23 dicembre 2014, nella quale ha chiarito che "... la possibile inclusione di una clausola di esclusione del RTI "sovrabbondante", nonché della sua applicazione da parte della stazione appaltante, [si deve fondare sul] ... principio di proporzionalità, riconoscendo la possibilità di escludere il raggruppamento solo ove questo, nel caso concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere macroscopicamente anticoncorrenziale e, dunque, in contrasto con l'articolo 101 TFUE e/o l'articolo 2 l. n. 287/90".

Nella citata Comunicazione, l'Autorità ha altresì evidenziato che "... al fine di garantire un corretto bilanciamento tra i principi imposti dal diritto dell'Unione a tutela della libera concorrenza, da un lato, e a garanzia della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, dall'altro ... l'inserimento nei bandi di gara di clausole escludenti la partecipazione di RTI "sovrabbondanti" è legittimo solo laddove la clausola:

- 1) espliciti le ragioni della possibile esclusione in relazione alle esigenze del caso concreto, quali la natura del servizio e/o l'assetto del mercato di riferimento;
- 2) preveda che l'esclusione del RTI non può essere automatica, essendo la stazione appaltante tenuta a dimostrare la sussistenza di rischi concreti e attuali di collusione delle imprese partecipanti alla gara in raggruppamento;
- 3) disponga che la valutazione della stazione appaltante, relativa alla sussistenza dei possibili profili anticoncorrenziali nella formazione del raggruppamento, tenga conto delle giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI forniscono al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante".

Infine, l'Autorità si riserva di valutare gli esiti della gara, ove nel corso del suo svolgimento emergano elementi suscettibili di configurare illeciti anticoncorrenziali.

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella

¹ [Cfr. anche parere S1611, reso il 9 ottobre 2012.]

² [Cfr. provv. 10831 del 13 giugno 2002, caso I463 – Pellegrini Consip.]